



## Lettera di Manleva per Responsabilità su Presunti Obblighi Sanitari

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI  
(D.S.A.N. art. 33, 38, 47, 74 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

PRODUCIBILE IN GIUDIZIO

∞∞ NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL DIRIGENTE ∞∞

∞∞ NOTIFICA AL DIRIGENTE È NOTIFICA ALL'AGENTE ∞∞

ATTO UNICO COMPOSTO DA PAG : 08 fir

NOTIFICA: *brevi manu*

Riva del Garda (TN) li, 02 / 11 / 2021 a.D.

**Oggetto: Manleva di responsabilità su presunti obblighi sanitari all'uomo operante, laddove il datore o responsabile del lavoro intenda rispettare i diritti umani universalmente garantiti, le Norme vigenti ed adempiere al contratto di lavoro.**

0.0 Lo scrivente uomo nei corpi di andrea.: pompilj tamburini, il quale utilizza il nome Andrea Tamburini, maggiorenne, competente con capacità giuridica, titolare dei suoi diritti inalienabili e disponente in proprietà e potere dei suoi crediti e valori, informato di essere venuto alla luce il 06-05-1985 (ma in vita dalla fecondazione un tempo imprecisato circa 9 mesi prima), in ROVERETO(TN), dimorante nei pressi di RIVA DEL GARDA (TN) domicilio legale [jahmbu@pec.it](mailto:jahmbu@pec.it).

1.0 Considerato che: essere a conoscenza di una cosa non è origine di consenso e approvazione alla stessa, dal momento che il dichiarante non si trova nella posizione di riconoscersi come una persona fisica, risulta esente da tali provvedimenti come quello di imposizione del c.d. green-pass, *et similia et idem sonam*.

1.1 Premesso che la legge 127/2021 con quale si presume rendere STRETTAMENTE NECESSARIO ED OBBLIGATORIO la c.d. CERTIFICAZIONE VERDE (*green pass*) risulta illegittima perché in contrasto con le Norme Comunitarie e i Trattati Internazionali per tanto SI RENDE NOTO CHE:

In base al

DIRITTO INTERNAZIONALE E TRATTATI INTERNAZIONALI,  
DIRITTO COMUNITARIO.

2.0 VISTO la Vs. legge 28 marzo 2001, n. 145

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biotecnologia e della medicina: **Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina**, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani.

Articolo 2 – Primato dell'essere umano

**L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.**

Capitolo II – Consenso

Articolo 5 – Regola generale

**Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.**

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.  
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

## 2.1 Dichiarazione Universale sulla Bioetica e Diritti Umani, 2005

### Articolo 6. Consenso

1. **Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata**, basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.
2. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi.

2.2 Anche la **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** vieta ogni discriminazione all'art. 2: **"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione."**

## 2.3 Codice di Norimberga, 1946/1947

### Punto 1

Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta.

**Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l'intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; Il dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell'esperimento.**

**Vedi Vs. Decreto Legge 44/2021 art. 3 totalmente in violazione del Codice di Norimberga.**

2.4 **La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)**, in Italia anche nota come Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

### Articolo 1

Dignità umana

**La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.**

### Articolo 2

Diritto alla vita

Ogni persona ha diritto alla vita.

### Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

**Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.**

Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- a ) **il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;**
- b ) **il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;**
- c ) **il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;**

### Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

**Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.**

Art. 21

Divieto di discriminazioni.

**È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."**

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a **condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.**

2.6 Quanto alla normativa comunitaria a cui la REPUBBLICA ITALIANA è subordinata per quel che concerne il **TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, TFUE (Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007), art. 288, parte 2: Il regolamento ha portata generale.**

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. **L'effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti.**

L'entrata in vigore del Regolamento è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Una volta in vigore, **per il principio della preminenza del diritto dell'Unione Europea, i regolamenti si applicano a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili**, secondo il principio di adattamento del diritto interno al diritto UE.

2.7 Dapprima occorre osservare la **risoluzione del Consiglio d'Europa con n. 2631 del 27 gennaio 2021** che dispose: "L'assemblea invita gli stati membri e l'Unione Europea ad assicurare: - che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e **che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo;** - **che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare."**

2.8 La precedente risoluzione trova conferma nel successivo Regolamento n. 953/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15.06.2021 (allegato 4 – L211), con rettifica della traduzione italiana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 05.07.2021 (allegato 5 – L236).

2.9 Analizzando correttamente il quadro normativo, appare evidente che tutte le disposizioni applicabili risultino subordinate al rispetto del **Regolamento dell'Unione Europea 953 del 2021**, che a sua volta al suo «considerato 36» recita: **"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate".**

2.10 Per inciso, nella **gerarchia delle fonti del diritto** il Regolamento dell'Unione Europea è **norma sovraordinata alla legge e agli atti aventi efficacia di legge**, come il decreto legge. Tuttavia, nel caso di specie, **non si pone alcuna antinomia,**

posto che lo stesso Decreto Legge 52/2021 al suo articolo 9, comma 9, è modificato da D.L. 105/2021 art 4 (c.e), il quale espressamente richiama il rispetto del Regolamento UE n. 953/2021.

per le LEGGI STATUTARIE:

### 3.0 COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA

La **Costituzione italiana vieta la discriminazione** infatti, l'art. 3 dispone: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**" Di contro, le norme sul green pass obbligatorio per l'accesso ai ristoranti e ad altre attività discriminano tra cittadini in considerazione delle loro condizioni personali sanitarie.

. Art. 4 La Repubblica **riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni** che rendano effettivo questo diritto.

Art. 10 **L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale** generalmente riconosciute.

Art. 120 **La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.**

Per le NORME DIRITTO INTERNO:

4.0 VISTA LA **Legge n. 645 del 1952** (legge Scelba): Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143. 1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista. -Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, **si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.**

In osservanza delle OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI *Pacta sunt Servanda*

5.0 **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 0.111** conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, LEGGE 12 febbraio 1974, n. 112 : Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969. (GU Serie Generale n.111 del 30-04-1974 - Suppl. Ordinario)

Art. 12 Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

Art. 14 Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica: a) quando il trattato prevede che tale consenso si esprima con la ratifica;

Art. 26 ***Pacta sunt servanda***

**Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.**

Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati

**Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.**

### **Nullità dei trattati**

**Art. 46** Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati **1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso.**

**Art. 53** Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*) È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.

6.0 TUTTO CIO PREMESSO e RATIFICATO il notificante uomo di genere maschile, andrea.: pompilj tamburini, (informato di essere) venuto alla luce in data 06-05-1985 a.D., ad ROVERETO, (TN), parte inter-vivo del contratto di lavoro in essere dal 24/08/2013 e dal 03/10/2019 presso la ditta D.T.O. s.cons.a.r.l. , sita in Via SPONDA TRENINA n°18,TRENTO (TN), in relazione alla disposizioni del D.L. n°127 del 27/09/2021, ed i relativi presunti obblighi di presentare un passaporto vaccinale per poter operare nel proprio impiego

### **D I C H I A R A in ONORE**

6.1 di sollevare, per mezzo di questo atto di **MANLEVA** in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 Vs. DPR 445/2000), il responsabile e tutta la filiera fino al proprietario dell' AZIENDA D.T.O. s.cons.a.r.l. dalle responsabilità nei confronti di agenti o delegati della "REPUBBLICA ITALIANA" *et similia et idem sonam*, rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo dei lavoratori di esibire la "certificazione Verde" o c.d. **GREEN PASS** previsto dalle ultime normative di cui sopra, nei confronti del lavoratore che utilizza il nome/ TRUST: "ANDREA TAMBURINI".

6.2 Per il Vs. art. 1372 c.c. *Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.* Siete così sollevati dagli obblighi di cui in oggetto e di cui si dichiara totalmente responsabile di fronte alla succitata Società.

6.3 Si notifica che tale decisione, è stata presa di propria volontà, in quanto non dovute perché palesemente incostituzionali, la REPUBBLICA ITALIANA essendo una Società Privata di tipo Corporativo Commerciale con identificazione di tipo commerciale ente AMERICANO della COMMISSIONE SUI TITOLI E GLI SCAMBI DI WASHINGTON, **SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION: ITALY**



REPUBLIC OF CIK#: 0000052782 (vedi <http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782> ) e partita I.V.A. del sistema economico per il commercio internazionale **Duns & Bradstreet**(D-U-N-S® Number:655149347,) classificato nel diritto interno quali ente di diritto privato a controllo pubblico (Vs. d.l.165/2001 art.54 bis c.2) e non uno Stato di diritto con sovranità popolare , **non ha alcun diritto di emanare qualsiasi tipo di provvedimento lesivo dei diritti umani inalienabili e delle libertà dell'uomo universalmente riconosciute e garantite.**

#### DIFFIDA

7.0 Pertanto, **chiunque impedisca l'ingresso in Ufficio/posto di lavoro a chi non sia provvisto del "green pass" sta commettendo i reati di:**

- **Violenza privata** (art. 610 c.p.): "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni."

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** (604 bis c.p.): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- **Estorsione** (art.629 c.p.) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

*Altre violazioni e condotte illecite saranno quantificate nelle sedi opportune a tempo debito.*

8.0 Lo scrivente è **legittimato ad agire in diritto per via della sua Personalità giuridica** (art. 16 p.III Vs. legge 881/77) in regime di autotutela come previsto da art. 6 comma c della Vs. I. 848/55; art. 24 Vs. Costituzione.

Lo stesso si trova nella condizione di essere legittimato ad AGIRE ai sensi della dichiarazione sui Difensori dei Diritti Umani con Risoluzione **A/RES/ 53/144 del 8 marzo 1999**, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

**Articolo 1: Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.**

8.1 A tale scopo il Dichiarante *stare decisis* notifica che:

I. **RIGETTA TUTTE LE OFFERTE DI CONTRATTO** (quindi tutte le procedure originanti e derivanti da esso) **FACENTE CAPO ALLA EVENTUALE PROCEDURA COMMERCIALE D.L. n°127 del 27/09/2021 e QUALSIASI AFFARE AD ESSA COLLEGATO E NEGA IL CONSENSO AI PROCEDIMENTI QUI ED ORA RIGETTATI E RESI NULLI, SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308.**



II. DISPONE DI RISERVARE AD ALTRO PROCEDIMENTO UNA EVENTUALE  
RICHIESTA RISARCITORIA DEI DANNI SUBITI E/O SUBENDI.

9.0 **"La legge non ammette ignoranza"**: Con questa notifica *brevi manu* Pec- posta elettronica certificata/ AR lo Scrivente ha debitamente informato, il Ricevente a prenderne atto e a disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto comunicato, disposto e sentenziato. Il Ricevente è ora informato sulla nullità della sua assunzione e presunzione, qualora scelga di agire, agisce in dolo e fuori dalla Legge, con tutte le conseguenze che ne derivano *in personam*.

10.0 **Nel caso si presentino gli agenti di pubblica sicurezza, si diffidano i pubblici ufficiali ad adempiere alla Costituzione Italiana vedi art. 28-54.**

In CASO inosservanza delle proprie dichiarazioni in forma di dichiarazione giurata fin qui rese, è fatto obbligo da parte del Pubblico Ufficiale di IDENTIFICARSI per iscritto nello spazio sottostante, riportando il proprio Nome Cognome, Grado e Matricola, CORPO D'APPARTENENZA e le sue eventuali dichiarazioni; considerato il pubblico incarico rivestito è tenuto a conoscere ed osservare oltre il Vs D.L. 22 APRILE 2021 n°52, art.9 c.9, E D.L. 23 luglio 2021, n. 105 art. 4c.e anche gli art.li: 1-2-4-10-13-25-28-54-74-77-101-111-120 della Costituzione REPUBBLICA ITALIANA, *Motu Proprio* di Papa Francesco 11 luglio 2013 il quale enuncia che *chiunque agisce nella sua scelta e in propria responsabilità individuale*, Executive Order n. 13818 del 21/12/2017 del Presidente degli Stati Uniti d'America il quale determina *l'arresto e la confisca dei beni per coloro la cui condotta arreca danno ai propri simili o non*.

In rimedio ogni azione non supportata da un regolare contratto fra lo scrivente e il Dipendente/ Dirigente aziendale oppure eventuale Pubblico Ufficiale qui identificato sotto, mi autorizzerà ad emettere una FATTURA COMMERCIALE/COMMERCIAL BILL UCC 1-304§ \*INALIENABILE\*, quale risarcimento Vs. 1454c.c. a suo carico quantificata sulla base di un report accurato sui **danni subiti e relativi importi derivanti (listino dei rimedi)**.

Pubblico Ufficiale:

---

---

---

---

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

11. Event. Dichiarazioni datore di lavoro; LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA:

il Legale Rappresentante dell'Azienda D.T.O. s.cons.a.r.l, dichiara di non essere sotto costrizione e in base al suo libero arbitrio, in piena responsabilità individuale accetta e ratifica il presente atto di manleva. *Il c. ol. "soggetto delegato" Giorgio Lucianer si rifiuta*

*di firmare e di accettare copia in data 02/11/2021.*

Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ (prenome cognome - Vs art.6cc)

Il dichiarante, operante, dichiara di non essere sotto costrizione e in base al suo libero arbitrio, in piena responsabilità individuale di spergiuro e frode accetta e ratifica il presente atto di manleva

Rispettosi Ossequi

S.E. o O.

in buona fede, senza pregiudizio

Il notificante uomo *andrea... tamburini* (prenome...cognome Vs art.6cc)

*andrea...: tamburini*

*Le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.*

NEGA L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UCC 1-103. Nega, quindi, il consenso al passaggio e utilizzo dei dati personali e sensibili del Trust, ai sensi della Legge sulla Privacy (L. 675/1996 e D. Lgs 196/2003, G.D.P.R.679/2016).

Nota Bene:

➤ Questo atto serve come possibilità di poter prestare mano d'opera in legge ed esentare il datore di lavoro su possibili sanzioni derivate da norme incostituzionali, illegittime.